

# CAMBIANO LE REGOLE PER LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

FERNANDO DE MARZI

A differenza di altre professioni per i geometri la formazione continua è da tempo una realtà e la nostra categoria da sempre pone grande attenzione al rinnovo costante delle proprie conoscenze. Un fattore determinante per il successo di questo obbligo normativo, per il quale il Collegio di Roma è in prima linea, è la qualità dei formatori tutti di alto livello.

La novità oggi è l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo Regolamento emanato dal CNGeGL le cui principali novità sono espone in queste pagine.

Lo scorso 24 ottobre 2014 presso la sede del Collegio si è tenuto un importante evento formativo organizzato per divulgare, ai numerosi iscritti che si erano registrati a partecipare, le principali novità riguardanti l'obbligo di legge della Formazione Continua dettato dall'art. 7 del D.P.R. 137/2012, in ottemperanza del quale il CNGeGL ha provveduto all'emanazione del Nuovo Regolamento della Formazione Continua, proposto con delibera n. 6 del 2 luglio 2014, approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 agosto 2014 con il n. 15, la cui entrata in vigore è stata fissata per il 1° gennaio 2015.

In via transitoria risulta evidente che fino a tale data rimarranno vigenti le regole dettate dal precedente Regolamento sulla Formazione Continua emanato il 10 novembre 2009 mediante il quale il CNGeGL aveva già, con lungimiranza, anticipato le prescrizioni dettate dal richiamato D.P.R. 137/2012, facendo partire l'obbligo della Formazione Continua per tutti gli iscritti dal 1° gennaio 2010 mediante verifica annuale e quinquennale dei crediti formativi maturati. Il caso ha voluto che detta verifica coincida con il 1° gennaio 2015 data di entrata in vigore per l'attuazione del Nuovo Regolamento (vedi tabella 1 a pag. 6).

| A  | B  | C   | A  | B  | C  |
|----|----|-----|----|----|----|
| 1  | 0  | 160 | 21 | 10 | 50 |
| 2  | 15 |     | 22 | 10 |    |
| 3  | 15 |     | 23 | 10 |    |
| 4  | 15 |     | 24 | 10 |    |
| 5  | 15 |     | 25 | 10 |    |
| 6  | 10 | 120 | 26 | 10 | 50 |
| 7  | 10 |     | 27 | 10 |    |
| 8  | 10 |     | 28 | 10 |    |
| 9  | 10 |     | 29 | 10 |    |
| 10 | 10 |     | 30 | 10 |    |
| 11 | 10 | 100 | 31 | 10 | 50 |
| 12 | 10 |     | 32 | 10 |    |
| 13 | 10 |     | 33 | 10 |    |
| 14 | 10 |     | 34 | 10 |    |
| 15 | 10 |     | 35 | 10 |    |
| 16 | 10 | 80  |    |    |    |
| 17 | 10 |     |    |    |    |
| 18 | 10 |     |    |    |    |
| 19 | 10 |     |    |    |    |
| 20 | 10 |     |    |    |    |

A - anni di iscrizione all'Albo professionale;  
 B - CFP da conseguire nell'anno;  
 C - CFP da conseguire nel quinquennio.

Tabella 1. Vecchio Regolamento

Il Seminario è stato aperto dal Presidente Marco D'Alesio che preliminarmente ha fatto una dettagliata ricostruzione della normativa di riferimento sopra citata; successivamente la dott.ssa Claudia De Casa, responsabile dell'Ufficio di Presidenza, ha dettagliatamente esposto nei particolari le principali novità che riguardano essenzialmente:

1. L'obbligo della Formazione Continua avrà inizio, come nel precedente Regolamento, dall'anno successivo a quello di iscrizione (art. 5, comma 1) e sarà articolato mediante un percorso triennale e non più quinquennale che prenderà il via per tutti gli iscritti a partire dal 1° gennaio 2015.
2. Con l'estensione dell'obbligo della Formazione a tutti gli iscritti (art. 2 comma 2), indipendentemente dall'anzianità di iscrizione, viene abolito l'esonero previsto dal precedente Regolamento riguardante coloro che avevano superato i 35 anni di iscrizione all'Albo. Il tutto nell'ottica di garantire una elevata qualità della prestazione professionale richiesta, nel rispetto degli standard di qualità tabellati dal CN-

GeGL, in linea con il dettato del DPR n. 137/2012, che auspica quale obiettivo primario, infatti, quello di voler garantire sempre il cittadino e committente affinché ogni professionista provveda a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

3. Il numero dei Crediti Formativi Professionali da maturare durante il triennio è uguale per tutti gli iscritti e non sarà più determinato in proporzione all'anzianità di iscrizione; ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della Formazione ogni iscritto dovrà conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi professionali (art. 5 comma

- 3), non più ripartiti per ogni anno di formazione. La violazione da parte dell'iscritto dell'obbligo della Formazione Continua costituisce un illecito disciplinare (art. 2 comma 3), da perseguire mediante apertura del relativo procedimento d'ufficio da sottoporre al Consiglio di Disciplina per l'irrogazione di eventuali sanzioni.
4. L'esonero, parziale o totale, dall'obbligo della Formazione può essere autorizzato, previa istanza motivata dell'iscritto, con delibera del Consiglio del Collegio, solo per i seguenti motivi (art. 13): maternità/paternità, grave malattia o infortunio, servizio militare o servizio civile, documentato impedimento per cause oggettive di forza maggiore, assolvimento dell'obbligo in quanto iscritto in altro Ordine/Collegio.
  5. Una delle novità più significative riguarda l'aumento delle Attività Formative che consentono l'attribuzione dei Crediti Formativi Professionali, difatti oltre a quelle già individuate nel precedente Regolamento (corsi – seminari – esami universitari – pubblicazioni o articoli tec-

|    | <i>Evento Formativo</i>                                                                      | <i>CFP</i>         | <i>Limiti max triennali (CFP)</i> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1  | Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b)                       | 1 CFP ogni ora     | nessuno                           |
| 2  | Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)                                | 1 CFP ogni ora     | nessuno                           |
| 3  | Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b)                  | 3 CFP              | nessuno                           |
| 4  | Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c)                                     | 8 CFP ogni 1 CFU   | nessuno                           |
| 5  | Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)                            | 30 CFP             | nessuno                           |
| 6  | Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)                              | 2 CFP ogni ora     | nessuno                           |
| 7  | Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento) | 1 CFP ogni due ore | 24 CFP                            |
| 8  | Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento)     | 1 CFP ogni due ore | 12 CFP                            |
| 9  | Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)                            | 6 CFP              | 12 CFP                            |
| 10 | Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g)                       | Fino a 3 CFP       | 18 CFP                            |
| 11 | Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)                    | 2 CFP ogni ora     | 30 CFP                            |
| 12 | Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett. h)   | Fino a 6 CFP       | 18 CFP                            |
| 13 | Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)                                          | 10 CFP ogni Prat.  | 20 CFP                            |
| 14 | Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)                                          | 10 CFP ogni Appr.  | 20 CFP                            |

Tabella 2. Nuovo Regolamento - Valutazione degli eventi formativi

- nici - docenze), sarà possibile avere il riconoscimento di cfp (art. 3 comma 2) anche per ulteriori attività formative riconosciute come tali dal Nuovo Regolamento. In pratica sarà equiparata ad attività formativa anche la partecipazione a visite tecniche e viaggi di studio, la presenza quale componente nelle Commissioni degli Esami di Stato, la qualifica di professionista affidatario di apprendisti di alta formazione (ITS) o l'affidamento per la formazione dei praticanti (vedi tabella in questa pagina).
6. Nella medesima tabella, a differenza del vigente Regolamento, sono riportati i limiti di attribuzione dei crediti formativi professionali, differenziati a seconda della tipologia degli eventi formativi svolti nel triennio. Difatti alcune attività formative previste dal nuovo Regolamento, fatta eccezione dei corsi e degli esami universitari che non hanno limiti, avranno un limite massimo per la attribuzione dei cfp. Per cui la formazione svolta sarà comunque caricata sul portale, ma i crediti verranno conteggiati solamente fino al limite massimo consentito nel triennio.
7. Viene ampliata nel Nuovo Regolamento la

- possibilità di accedere alla Formazione in modalità e-learning che viene distinta in FAD e FAD-Q (art. 4 commi 1 e 2), ovvero Formazione a Distanza e Formazione a Distanza Qualificata. A tal proposito tutte le società interessate a fornire servizi e-learning alla categoria dovranno accreditarsi sul portale del CNGeGL, che verificherà il rispetto della condizione fondamentale per la FAD, è cioè la tracciabilità dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'acquisizione delle nozioni impartite, mentre per la formazione a distanza qualificata il CNGeGL, nella seduta di Consiglio del 22 luglio 2014, ha emanato le linee guida nelle quali sono specificati i requisiti tecnici che dovrà rispettare la Piattaforma Formativa FAD-Q.
8. Riconoscimento eventi formativi organizzati da Enti esterni alla categoria. Le Società/Enti/Associazioni interessati a formare i geometri avranno l'obbligo di iscriversi sul portale della Formazione in una apposita sezione. Il Consiglio Nazionale valuterà l'evento e la possibilità di inserirlo nell'offerta formativa a disposizione degli iscritti e, in caso positivo, chiederà il parere al Ministero vigilante. Questa è una

delle maggiori novità previste dal Regolamento e dettata dalle nuove disposizioni di legge. Il DPR n. 137, infatti, prevede che *“I corsi di formazione potranno essere organizzati, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, che trasmettono motivata proposta di delibera al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso”*. Il CNGeGL potrà stipulare specifiche convenzioni per semplificare la procedura di autorizzazione.

9. Ultima importante novità del Regolamento, nell'ottica della trasparenza, riguarda l'avvenuta istituzione del “Curriculum Professionale Certificato” (art. 8). Il documento si configura come un vero e proprio Libretto Personale della Formazione di ogni iscritto, sarà gestito e consultabile on-line e potrà essere oggetto di divulgazione a terzi. Lo stesso conterrà tutta l'attività formativa maturata in precedenza all'entrata in vigore del Regolamento già presente sull'attuale portale, tutte le attività previste nel nuovo, oltre le qualifiche e i titoli professionali acquisiti dal professionista. La gestione del CPC avverrà tramite il costituendo Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione, indicato con l'acronimo SINP, che sarà lo strumento di gestione da parte della costituenda Commissione nazionale sulla Formazione Continua (art. 8) che avrà tra i compiti principali soprattutto quello di predisporre ed uniformare il Piano annuale dell'offerta formativa. Rimangono comunque in capo ai Collegi Provinciali tutti gli adempimenti relativi alla valutazione, all'attribuzione e alla verifica triennale dei crediti formativi attraverso il SINP.

A conclusione dell'evento formativo si è svolto un acceso dibattito con l'intervento di alcuni colleghi

che hanno evidenziato ed espresso le loro perplessità soprattutto in merito ai costi della Formazione “obbligatoria” che, data la particolare situazione di crisi, risultano essere molto gravosi, mentre un altro aspetto segnalato è stato quello della difficoltà di accesso ai corsi dato l'obbligo che impone un numero massimo di 40 discenti.

A tal proposito, il nostro Presidente in risposta ai quesiti è intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativi alle modalità di divulgazione degli eventi formativi attraverso *newsletters* e successiva registrazione on-line sul sito istituzionale, ammettendo che dato l'elevato numero degli iscritti (pari a circa 4600), non è materialmente possibile soddisfare tutte le richieste, quindi è stata prospettata come unica soluzione praticabile per assolvere all'obbligo della Formazione, il ricorso alla modalità e-learning, segnalando la presenza di una serie di pacchetti formativi sul Portale Geoweb, soggetto qualificato alla Formazione dal CNG. Questa opportunità consente anche la riduzione degli oneri relativi alla formazione. Purtroppo, durante il dibattito è emerso anche un non corretto e poco professionale approccio di alcuni nostri colleghi all'obbligo della Formazione Continua, visto solo come una “Raccolta Punti” e non come un necessario arricchimento per elevare il nostro bagaglio culturale e professionale. Si è constatato che manca troppo spesso quella curiosità della conoscenza che caratterizza la nostra professione e che ha permesso alla nostra categoria di sopravvivere ai continui attacchi delle professioni dei laureati, ai quali abbiamo da sempre risposto con la nostra capacità di formarci e di essere sempre i primi ad affrontare tutte le innovazioni riguardanti la nostra professione, cosa che ci ha permesso di essere i naturali e qualificati referenti presso i vari organi istituzionali quali Regione, Comune, A.d.E. ecc.

Il testo completo del Regolamento è consultabile sul sito del Collegio nella sezione Corsi di Formazione al link:  
<http://www.georoma.it/doc/Regolamento%20Formazione%20Professionale%20continua%20pubblicato.pdf>